



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 15
del 08-04-2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO ADOZIONE VARIANTE N. 1 AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14 DEL 06/06/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO".

L'anno duemilaventuno, addì otto mese di aprile alle ore 20:00 nella Sala Consiliare sita nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
Cappelletto Alberto	P	De Giusti Mariacristina	P
Cancian Martina	P	Crosato Eva	P
Piaia Fiore	P	Golfetto Gianluigi	P
Mion Marco	P	Catto Andrea	P
Zangrando Giulia	P	Pillon Valentina	P
Moretto Luca Giancarlo	P	Zerbato Luca	P
Sartorato Marta	P	Lisetto Rino	P
Favaro Pino	P	Fuga Martina	P
Pasqualato Giacomo	P		

(P)resenti n. 17 - (A)ssenti n. 0

Assiste all'Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

- Pasqualato Giacomo
- Crosato Eva
- Fuga Martina

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO : PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO ADOZIONE VARIANTE N. 1 AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14 DEL 06/06/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Geom. Renato Florio, Responsabile della 4^a Area "Pianificazione e gestione del territorio servizi all'edilizia e alle attività economiche", e del professionista incarico Dott. Michele Saccon nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

PREMESSO CHE:

- il Comune di San Biagio di Callalta è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato in Conferenza dei servizi del 31 marzo 2016, ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 83 del 18 aprile 2016 ed esecutivo dall' 11 giugno 2016;
- il Comune è altresì dotato di Piano degli Interventi, giunto alla Seconda Variante, approvato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 24/10/2018, esecutivo dal 30/11/2018;

ATTESO CHE :

- in data 24/06/2017 è entrata in vigore LR. 14 del 06/06/2017 ad oggetto: "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»";
- la L.R. 14/2017 ha come obiettivo "ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi ed infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050";
- la nuova legge regionale, fin dalla sua entrata in vigore, ha previsto degli adempimenti da parte dei Comuni al fine di raccogliere i dati e le informazioni utili a definire, mediante specifico provvedimento della Giunta Regionale, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per ogni Comune;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 04/10/2017, è stata approvata l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla L.R. n. 14/2017;
- con nota prot. 19364 del 04/10/2017 è stata trasmessa alla Direzione Regionale la scheda informativa (di cui all'art.4 c. 5 della L.R. n. 14/2017) nonché il relativo elaborato cartografico;
- successivamente all'invio della sopra citata scheda informativa alla Direzione Regionale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/10/2018 è stata approvata la seconda variante al Piano degli interventi la cui procedura di formazione, avviata prima dell'entrata in vigore della L.R. 14/2017, ha potuto concludere il proprio procedimento di formazione per effetto della deroga di cui all'art. 13, comma 3, della medesima legge;

PRESO ATTO che:

- con DGR. 668 del 15/05/2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25/05/2018, la Giunta Regionale ha stabilito, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovra comunali omogenei;
- la quantità massima di consumo di suolo ammessa per il Comune di San Biagio di Callalta , inserita nell'ASO 11 "Alta Pianura tra Piave e Livenza"- stabilita nell'allegato C della sopracitata DGRV n. 668 , è stata fissata in 26,36 ettari;

- ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 14/2017, i Comuni devono predisporre una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo una procedura semplificata, codificata dall'articolo 14 della L.R. 14/2017 di seguito riportata:
 - “2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
 3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
 4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
 5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune”;

DATO ATTO che l'art. 12 della L.R. 14/2017 definisce gli interventi sempre consentiti in deroga alla quantità massima di consumo di suolo ammesso:

- gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC), ai sensi dell'art. 2 co. 1 e) della LR. 14/2017;
- gli interventi di cui agli art. 5 (riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (riqualificazione urbana) della LR. 14/2017;
- i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR. 55/2012 (interventi in deroga/variante al PRC);
- gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'art. 44 della LR. 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- gli interventi di cui alla LR. 14/2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla LR. 14/2017;
- gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei Progetti Strategici;

PRESO ATTO ALTRESÌ che:

- in data 30/12/2020 è stato affidato al Dott. Urb. Michele Saccon, con studio a Conegliano in via delle Querce 5, l'incarico di redigere la variante al Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alle previsioni della L.R. 14/2017;
- in data 01/03/2021, con prot. n.4773 del 01/03/2021, il progettista incaricato ha depositato i seguenti elaborati definitivi, che compongono la variante:
 - Tav. 07 - Ambiti di Urbanizzazione Consolidata ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 - scala 1:10.000;
 - Doc. 01 - Relazione tecnica;
 - Doc. 02 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Doc. 03 - Dichiarazione di non necessità a V.Inc.A;
 - Doc. 04 - Asseverazione Idraulica

ACQUISITO il parere favorevole del Genio Civile prot. n. 131818 del 23/03/2021, in atti al prot. n. 7211 del 23/03/2021, relativo alla compatibilità idraulica della presente variante;

ACCERTATO che:

- in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 del 18.09.2018, viene precisato che il mero recepimento negli

- strumenti urbanistici delle disposizioni della L.R. 14/2017 è inquadrato fra i casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS;
- in materia di Valutazione d'incidenza Ambientale Strategica, per la variante al Piano di Assetto del Territorio in oggetto non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile al caso previsto dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto 23;

VISTA la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza datata 25/02/2021 sottoscritta dal professionista incaricato dott. Urb. Michele Saccon, in atti al n. 4773 del 01/03/2021;

RILEVATO che, a seguito dell'adeguamento alla sopracitata legge regionale 14/2017:

- la quantità massima di consumo di suolo prevista dal vigente Strumento Urbanistico generale, pari a 26,07 ettari, risulta essere inferiore rispetto alla quantità massima di consumo suolo ammesso per il Comune di San Biagio di Callalta che, come previsto dall'Allegato C alla D.G.R. n. 668/2018, risulta essere di 26,36 ettari;
- la Variante n. 1 al P.A.T. modifica lievemente il precedente perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) approvati con DGC. 93 del 11.08.2017 ed inviati alla Regione Veneto e, recependo i contenuti della seconda variante al Piano degli interventi, introduce modeste rettifiche agli elaborati precedentemente trasmessi alla Regione;
- a livello normativo la variante 1 al PAT prevede la modifica degli articoli 50-51 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione, recependo il quadro normativo previsto dalla L.R. 14/2017;

RITENUTO

- necessario procedere con l'adozione della variante del Piano di Assetto del Territorio in adeguamento alle disposizioni della L.R. 14/2017 e s.m.i.;
- di adottare, con la procedura semplificata prevista dall'art. 14, comma 2 e seguenti della L.R. 14/2017, la variante n. 1 al PAT;

VISTA la normativa di settore di riferimento.

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
- L.R.V. n. 11 del 23 aprile 2004 e ss.mm.ii.;
- L.R.V. 06 giugno 2017 n. 14;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Sentite le dichiarazioni di voto riportate nell'allegata trascrizione degli interventi;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti: 17
votanti: 17
astenuti: 0
favorevoli: 17
contrari: 0

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, la variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio, redatta dal progettista incaricato Dott. Urb. Michele Saccon, con studio a Conegliano in via delle Querce 5, in atti al prot. n. 4773 del 01/03/2021,

composta dai sottoelencati elaborati, che ancorché non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- - Tav. 07 - Ambiti di Urbanizzazione Consolidata ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 - scala 1:10.000;
- - Doc. 01 - Relazione tecnica;
- - Doc. 02 - Norme Tecniche di Attuazione
- - Doc. 03 - Dichiarazione di non necessità a V.Inc.A;
- - Doc. 04 - Asseverazione Idraulica

2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett.b) L.R. 06 giugno 2017, n. 14,:
 - entro 8 gg. (otto giorni) dalla presente adozione, la variante n. 1 al P.A.T. sarà depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per 30 gg. (trenta giorni) consecutivi, decorsi i quali, chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 gg. (trenta giorni);
 - dell'avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
 - nei 30 gg. (trenta giorni) successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse e contestualmente approverà la variante in procedura semplificata;
3. **DI INCARICARE** il Responsabile della IV Area Pianificazione e gestione del Territorio di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dell'art. 14 comma 1 lett.b) L.R. 06 giugno 2017, n. 14, relativamente alla trasmissione agli Enti competenti;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune di San Biagio di Callalta ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. N. 33/2013;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b), del D.Lgs. N. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".

TRASCRIZIONI INTERVENTI

SINDACO: Nel frattempo chiedo al nostro Responsabile dell'ufficio Florio Renato di accomodarsi, e al nostro Urbanista Architetto Saccon di accomodarsi.

Punto 3. "Piano di assetto del territorio adozione variante n. 1 ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 14 del 24.06.2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio".

Grazie. Lascerei immediatamente la parola per l'illustrazione, prettamente, diciamo, così i prossimi argomenti sono molto tecnici, quindi hanno bisogno... cioè sono aspetti tecnici e quindi lascerei brevemente l'illustrazione al nostro responsabile dell'ufficio e successivamente all'Architetto Saccon. Prego.

GEOM. FLORIO – RESPONSABILE UFFICIO: Buonasera a tutti. Come dice il Sindaco questa sera abbiamo qui il progettista della variante e, quindi, credo sia meglio che illustri nel dettaglio lui. Farei solo una breve precisazione con riguardo proprio all'oggetto della delibera che erroneamente riporta la data della legge regionale nell'oggetto indicato 24 giugno 2017, in realtà la legge è 6 giugno 2017, come correttamente indicato nel testo della delibera; è un errore di battitura, è una precisazione che credo sia giusto fare.

Un'altra piccola premessa, Legge Regionale 14 introdotta dalla Regione per rispettare quelle direttive della Comunità Europea che volgono alla riduzione del consumo di suolo. Già dalla prima introduzione della legge, la Regione aveva imposto ai vari Comuni tutta una serie di incombenze, le prime furono quelle di acquisire una serie di informazioni da parte di tutti i Comuni della Regione Veneto, e tutti i Comuni, anche il Comune di San Biagio, han provveduto a trasmettere i dati degli strumenti di pianificazione. Una volta acquisiti tutti questi dati la Regione con una base e con un ragionamento ben definito, in base che poi magari meglio spiegherà il progettista del Piano, ha imposto dei limiti a tutti i Comuni.

La Regione Veneto ha per anni pianificato senza considerare nel dettaglio il consumo di suolo. Negli anni sono passati tanti termini: SAU, consumo di suolo e altre disposizioni, in realtà poca forse attenzione abbiamo tutti posto nel consumo di suolo. Questo la Comunità Europea ce l'ha ben ribadito e la Regione è in linea con le disposizioni della Comunità Europea, ha provveduto con la legge regionale a imporre tutta una serie di verifiche.

Quella che oggi, questa sera, portiamo all'esame del Consiglio appunto è una variante del PAT. Come avete visto verrà assunta con una procedura ben definita, una procedura semplificata dalla stessa legge regionale proprio perché si tratta di una verifica degli strumenti di pianificazione. Primo compito che hanno i Comuni è quello appunto di controllare i propri strumenti di pianificazione, controllare le previsioni di espansione contenute negli strumenti di pianificazione generale, e verificare se queste potenzialità, queste previsioni siano all'interno di quel limite imposto dalla legge regionale.

In altre realtà, in altri Comuni, purtroppo sono emerse delle grosse discordanze e questo ha comportato che i vari Comuni vadano a modificare i propri strumenti di pianificazione magari anche escludendo delle previsioni di Piano. Per fortuna, poi vedremo nello specifico, il progettista vi spiegherà, siamo all'interno del limite del consumo di suolo. Quindi, la pianificazione oggi vigente PAT e P.I. e le previsioni in esse contenute rispettano il limite regionale. Quindi, si tratta di una verifica fatta; si tratta di una delibera che prevede comunque, essendo uno strumento di pianificazione le due fasi: adozione osservazioni, approvazione, ma di fatto non fa altro che prendere atto che gli strumenti vigenti sono coerenti e nel limite imposto dalla Regione. Ecco penso sia meglio che queste cose le illustri nel dettaglio il dottor Saccon.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Buonasera a tutti. Come detto in precedenza dal Geometra Florio questa variante è figlia della Legge Regionale 14 del 2017, la legge regionale che disciplina le disposizioni per il contenimento del consumo di suolo che a loro volta sono state recepite per giungere a quella che è la finalità poi dell'obiettivo anche comunitario, di giungere entro l'anno 2050 ad un consumo di suolo pari a zero.

Per fare questo la Regione Veneto si è dotata di questa legge, cui ha fatto seguito poi una delibera di Giunta Regionale la n. 668 del 2018 che ha ulteriormente dettagliato i contenuti della legge

dando in modo particolare un differimento per ciascun Comune di quant'è il quantitativo del consumo di suolo appunto che viene introdotto negli strumenti di pianificazione. In che cosa si sostanzia la variante cui i Comuni sono obbligati a dotarsi per recepire appunto i contenuti della legge? Possiamo riassumerli in due aspetti: uno la definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e, due, appunto come dicevo in precedenza il recepimento del limite massimo di consumo di suolo che può essere introdotto dagli strumenti di pianificazione.

Che cosa si intende per ambiti di urbanizzazione consolidata. La legge ce lo dice all'art. 2 e lo descrive come l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree D perché intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa; delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, infrastrutture, viabilità già attuate o in fase di attuazione nonché le parti del territorio oggetto di un Piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola.

Che cosa vuole dire tutto questo? Vuol dire che gli ambiti di urbanizzazione consolidata racchiudono tutte quelle parti del territorio comunale già trasformate, per effetto dell'attuazione degli strumenti di pianificazione, o quelle aree per le quali è prevista una trasformazione ma che siano già dotate di un Piano urbanistico attuativo approvato. Come dire sono aree che fisicamente non sono ancora state trasformate ma vi è già un Piano urbanistico attuativo approvato, pertanto si presuppone che nell'immediato futuro queste verranno trasformate e comunque sono già oggetto di una trasformazione concreta e programmata.

Tutte le altre aree già anche previste dallo strumento urbanistico, vale a dire dal Piano degli interventi in modo particolare già vigenti ma le quali non hanno uno strumento urbanistico attuativo approvato, restano al di fuori di questi ambiti di urbanizzazione consolidata.

La Regione in modo particolare poi con la DGR 668, anche se già prima aveva dato delle illustrazioni nel merito, ha definito... ha chiarito ulteriormente come operativamente andare a definire la perimetrazione di questi ambiti. La perimetrazione di questi ambiti deve fare capo alla zonizzazione già presente negli strumenti di pianificazione, in modo particolare il Piano degli interventi. Quindi, capite bene che questo tipo di individuazione non ammette discrezionalità ma consiste in una individuazione tecnica, un'area o è classificata come tale dallo strumento urbanistico vigente, e quindi rientra di diritto negli ambiti di urbanizzazione consolidata, oppure non lo è. E quindi resta al di fuori.

Vedete che tutte quante le zone, qui si usa... nello schemino che ha prodotto la Regione si usa l'individuazione classica della zonizzazione, quindi tutte le zone A, B e C1, cioè vale a dire tutte quelle zone del tessuto insediativo storico piuttosto che le zone di completamento destinate a un'attuazione come intervento diretto, si tratta di quelle aree già di fatto trasformate, rientrano all'interno di questi ambiti di urbanizzazione consolidata e le zone di espansione provviste di uno strumento urbanistico attuativo approvato. Tutte le altre restano fuori fatta eccezione per le zone a servizi, quindi dedicate alle aree pubbliche, alle attrezzature collettive che invece rientrano di diritto all'interno di questi ambiti di urbanizzazione consolidata, oltre alle infrastrutture e alla viabilità.

La variante individua nella tavola 7 questi ambiti di urbanizzazione consolidata che, come dicevo in precedenza, ricalcano, sulla base di criteri detti, quali sono le aree che ricadono all'interno di questi ambiti. È importante la definizione di questi ambiti perché, come vedremo anche successivamente tutti gli interventi che ricadono all'interno di questi ambiti di urbanizzazione consolidata non consumano suolo, cioè non vanno ad erodere quel plafond, quel tesoretto che è stato assegnato come limite massimo di consumo di suolo.

Viceversa, con delle eccezioni che vedremo poi, tutti gli interventi che ricadono al di fuori di questi ambiti vanno a consumare questo limite massimo.

La determinazione di questa quantità massima di consumo di suolo, e lo dicevo in precedenza il Geometra Florio, si basa su dei dati che sono stati trasmessi attraverso una scheda informativa risalente al 2017 dove ciascun Comune, sulla base delle informazioni che venivano richieste dalla Regione, ha compilato questa scheda, ha fatto una prima individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e li ha trasmessi alla Regione. La Regione sulla base di questi dati raccolti a livello regionale, quindi da ciascun Comune del Veneto, è andata a definire per ciascun Comune... è andata ad assegnare a ciascun Comune quant'è il quantitativo di suolo massimo consumabile, quindi di interventi inseribili all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica ricadenti al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

La definizione di questo limite, adesso entriamo un po' in aspetti prettamente tecnici e quindi vado un po' veloce, eventualmente se dopo ci sono delle curiosità nel merito chiedetemi pure, si basa

sostanzialmente sulla definizione di qual è la superficie territoriale prevista, cioè sulla base del dimensionamento del Piano di Assetto del territorio questo carico insediativo è stato ipotizzato spalmando sul territorio, quindi quanta superficie verrebbe occupata andando ad attuare tutte le previsioni contenute nel Piano di Assetto del territorio? A questa superficie massima ipotetica di occupazione di suolo è stata sottratta la quantità di suolo che è già stata consumata per effetto dell'attuazione che il PAT ha avuto in questi anni attraverso i Piani degli interventi.

Questo ha generato quella che è la superficie residua stimata. Sulla base di questo conteggio che per il Comune di San Biagio di Callalta ammontava originariamente a 46,48 ettari, la Regione ha applicato una serie di correttivi che sono legati all'ambito territoriale all'interno del quale ricade il Comune, ad una serie di correttivi ulteriori legati, nel caso specifico, all'adozione di varianti verdi piuttosto che... ma non riguarda il Comune di San Biagio di Callalta, variazioni per classi sismiche, piuttosto che tensioni abitative e quant'altro.

Comunque, a seguito di questo residuo sono stati applicati dei correttivi e comunque il residuo di default di partenza per tutti i Comuni del Veneto è stato tagliato del 40%.

Faccio un esempio concreto con dei numeri semplici, non riguardano San Biagio ma è per far capire il ragionamento: se un Comune X poteva trasformare 100 mila metri quadri per effetto delle previsioni del PAT con l'introduzione della legge e quindi della DGR potrà consumare 60 mila metri quadri. Fermo restando poi ulteriori correttivi che possono andare a ridurre o implementare di poco questo valore. Nel caso di San Biagio di Callalta il risultato che avveniva e che è riportato nella DGR 668 del 2018 è 26,36 ettari.

Ovviamente la Regione dice che questo limite non può superare la superficie agricola utilizzabile e trasformata, o meglio il residuo della superficie agricola trasformabile che è il limite precedente di consumo di suolo, se vogliamo dire così, che era stato introdotto con la legge regionale 11/2004, cioè il previgente limite al consumo di suolo, anche se stiamo parlando di due aspetti differenti. Cosa ci dice però la Regione? In sede di adeguamento, cioè facendo la variante al Piano di Assetto del territorio i Comuni verificano i dati che erano stati trasmessi nel 2017 attraverso la scheda operativa e possono rivedere se necessario la stima dei valori esposti. In modo particolare bisogna fare attenzione perché nel 2017 il Comune di San Biagio di Callalta aveva in piedi, in fase di redazione la seconda variante al Piano degli interventi.

Quindi lo scenario che era fotografabile nel 2017, era quello aggiornato alla prima variante al Piano degli interventi. La Regione ha detto, e lo dice chiaramente la legge: tutti i Comuni che stanno facendo una variante al Piano degli interventi possono concluderla. Quindi, il Comune di San Biagio di Callalta ha concluso la variante in corso di redazione e chiaramente la fotografia del territorio che viene fatta in questo momento è giocoforza diversa, non di molto, rispetto a quella del 2017 perché nel frattempo è stata approvata la seconda variante al Piano degli Interventi.

Si tratta di una variante, se ricorderete, che non ha introdotto grosse modifiche, sono state individuate alcune aree di nuovo insediamento che erano già previste dal Piano di Assetto del territorio e, sulla base di questo riconteggio, il valore che risulta, applicando i medesimi coefficienti che ha applicato la Regione in sede di delibera di Giunta Regionale equivale, o meglio ci avvicina molto perché arriviamo... è un pelo inferiore... arriviamo a 26,07 ettari. Quindi sicuramente minore rispetto al limite massimo che aveva assegnato la Regione, ma che fotografa la situazione attuale. Come diceva in precedenza... come anticipava in realtà in precedenza il Geometra Florio, è tanto è poco, vi dico questo: dalle prime analisi che sono state fatte anche se abbastanza dettagliate le attuali previsioni già introdotte nel Piano degli interventi, perché ricordiamo, come ho detto in precedenza, questo limite vale anche per quelle previsioni già vigenti che non hanno uno strumento urbanistico attuativo approvato, che quindi ricadono al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Queste previsioni attualmente vigenti si avvicinano moltissimo a questo valore, sono poco sotto i 26 ettari. Okay! Questo qui è un vantaggio da una parte perché, come si diceva in precedenza, come diceva il Geometra Florio in precedenza, consente di mantenere in vita, diciamo così, le previsioni del Piano degli Interventi perché non sono in contrasto con il limite massimo fissato da questa variante. Dall'altra parte però limitano di molto l'Amministrazione Comunale anche nelle scelte future perché chiaramente gran parte, se non tutto il tesoretto, comunque il limite massimo è già occupato da previsioni che sono all'oggi vigenti. Come detto in precedenza questo limite che la Regione assegna, che è già stato verificato non può superare il limite massimo, o meglio il residuo effettivo di superficie agricola utilizzata trasformabile, qui stiamo parlando di valori come SAU residua che si aggirano non dico il doppio ma quasi, perché la prima variante aveva fatto una

verifica e aveva 45,59 ettari di residuo SAU; la seconda variante ha operato una riduzione complessiva della potenzialità edificatoria, quindi di fatto ci attestiamo sui 45 ettari di residuo SAU che sono ben lontani dal limite dei 26 invece introdotti dalla variante.

Che cosa va a consumare questi 26 ettari? Innanzitutto la legge ci dice "tutti gli interventi che stanno al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata", ma in realtà non tutti, ci sono delle eccezioni e sono elencate all'art. 12 della legge. Innanzitutto viene detto che tutti gli interventi all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata non consumano suolo. Poi non consumano suolo gli interventi di riqualificazione edilizia ambientale urbanistica. Vale a dire tutto il recupero dell'esistente non consuma suolo; i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico, lo abbiamo visto anche in precedenza; gli interventi di sportello unico per le attività produttive; gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo; le attività di cava; gli interventi a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile in materia di barriere architettoniche, e tutti gli interventi che derivano da un recepimento di strumenti sovraordinati, in modo particolare il PTRC, i piani d'area e i progetti di carattere strategico.

La variante è pertanto costituita dai seguenti elaborati: una tavola che individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata e che, come dicevo in precedenza, non ha nulla di progettuale discrezionale, è, se vogliamo, un filtro per far capire all'ufficio tecnico nel momento in cui arriva la richiesta di un intervento cosa consuma suolo e cosa no.

Una relazione tecnica che illustra i contenuti della variante e tutti i conteggi e le modalità di calcolo di cui vi dicevo in precedenza, le Norme Tecniche di Attuazione, Norme Tecniche di Attuazione vanno di fatto a sostituire il vecchio valore della SAU trasformabile, il "vecchio limite" - tra virgolette - al consumo di suolo con il nuovo limite. Quindi di fatto introduce il limite dei 26 ettari e ne disciplina le modalità che sono quelle poi della legge e le dichiarazioni di non necessità VINCA, l'asseverazione idraulica, essendo questa una variante appunto che non introduce nuove previsioni di trasformabilità ma fotografa lo stato attuale della pianificazione, corredata da questi elaborati.

Io avrei concluso l'illustrazione, se ci sono delle domande sono a disposizione.

CONS. ZERBATO: Una domanda per comprendere intanto la questione.

SINDACO: Consigliere Zerbato.

CONS. ZERBATO: Sì, grazie. Una domanda in merito alla cronologia un po' degli eventi, visto che la legge regionale è del 2017, poi c'è una legge regionale del 2018, di maggio.

Fuori microfono

CONS. ZERBATO: DGR del 2018, che regola diciamo i vincoli, che dà i vincoli massimi, che sono dettati in riferimento alla situazione fotografata col primo Piano di Interventi. Ho compreso bene?

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Sì nel senso che quella era una prima scheda informativa che la Regione ha acquisito dando poi la possibilità appunto alle Amministrazioni Comunali di rivedere e verificare il dato proprio per le motivazioni che dicevo in precedenza.

CONS. ZERBATO: Poi noi abbiamo fatto una variante, seconda variante nel novembre del '18.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: È stata conclusa, questa è fondamentale perché la legge proibiva... proibisce a quei Comuni che non si sono ancora adeguati alle disposizioni della legge di approvare delle varianti che comportino il consumo di suolo. Però la legge dice: se tu Comune hai già alla data di entrata in vigore della legge una variante al Piano degli interventi in corso d'opera puoi completarla. Quindi, questo è il caso del Comune di San Biagio.

CONS. ZERBATO: Senza prendere in esame questa legge del '17, la 14 e senza prendere in esame la DGR del '18, di maggio '18, può concluderla in deroga a questo oppure deve prendere in esame?

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Allora può concluderla, ma chiaramente...

CONS. ZERBATO: Può...

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Può concluderla ma chiaramente poi in sede di verifica deve fare i conti con le disposizioni della legge.

CONS. ZERBATO: Perfetto.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Ci sono Comuni che hanno verificato i dati in sede di variante al Piano di Assetto del territorio e hanno dovuto richiedere alla Regione una modifica del limite massimo, perché vuoi le previsioni introdotte non erano in grado di essere soddisfatte dal limite massimo, vuoi per problematiche varie ha dovuto di fatto richiedere alla Regione un incremento del limite. La Regione ha una riserva di ettari perché poi tutti questi ragionamenti di trasformabilità sono stati fatti ovviamente a livello regionale e poi distribuiti a livello comunale. La Regione ha mantenuto comunque una sorta di riserva che può essere utilizzata seguendo determinate procedure anche abbastanza complesse nella raccolta dei dati, nella motivazione ed essere variato questo limite.

CONS. ZERBATO: Però San Biagio non ha avuto la necessità proprio per il fatto che era già inferiore. La domanda che faccio, quindi vengo alla domanda, se ho compreso bene un po' la cronologia, visto che noi abbiamo fatto il Piano Interventi... concluso il Piano, il secondo Piano degli Interventi nel novembre '18 quando erano già state espresse e quindi pubblicate e vigenti la legge del 14/17 e DGR del maggio del '18, perché oggi ci troviamo a fare la variante al PAT, se il Piano Interventi, il secondo, è già successivo a queste leggi che, se ho compreso bene, da quanto mi ha espresso dovrebbero già averle prese in carico?

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Allora stiamo parlando di due livelli di pianificazione differenti. Piano di Assetto del territorio e il Piano degli Interventi. La legge prevede che la variante di adeguamento alla legge 14 per l'appunto sia fatta in sede di Piano di Assetto del territorio, quindi comunque in ogni caso la variante al PAT, che comunque viene fatta in forma semplificata perché resta sia per l'adozione che per l'approvazione in Consiglio Comunale, mentre la variante al PAT, normale, canonica, presuppone l'adozione in Consiglio Comunale e l'approvazione da parte dell'Ente preposto che è la Provincia, a meno che non venga fatta in copianificazione, ma comunque coinvolge anche la Provincia. Data invece la natura molto tecnica e come avete visto di recepimento di previsioni già in essere, questa variante è una procedura semplificata che resta esclusivamente in sede di Consiglio Comunale. Ma tutti i Comuni sono obbligati a fare questa variante al Piano di Assetto del territorio e successivamente a verificare; la variante al Piano di Assetto del territorio è lo strumento strategico che poi disciplina e consente... cioè detta i limiti e le opportunità anche per il Piano degli interventi, chiaramente. Quindi nel momento in cui viene approvata la variante al Piano di Assetto del territorio giocoforza il Piano degli Interventi deve adeguarsi, se non è già adeguato, a questo tipo di previsioni. Non so se ho risposto alle sue domande.

CONS. ZERBATO: Sì sì mi è chiaro. Quindi ci sono due livelli il PAT, e questo è l'oggetto diciamo della legge, quindi il PAT essendo fatto antecedente, 2016 se ricordo bene, mentre i Piani degli interventi successivi, in realtà è il PAT che deve adeguarsi a questa legge che è sicuramente successiva. Quindi a quel punto siamo a posto.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Anche il Piano degli interventi dopo si deve adeguare però chiaramente prima viene fatta la variante al PAT perché è quello...

CONS. ZERBATO: Certo, perché dopo di conseguenza...

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Esatto.

CONS. ZERBATO: Okay. E questo ho capito l'aspetto cronologico.

L'altra domanda che faccio, sempre legata a "perché facciamo la variazione del PAT", considerando il fatto che i limiti stabiliti dalla legge regionale e la legge 14 del 2017, cioè i limiti stabiliti dalla legge regionale diciamo che sono lì, che sono venuti fuori i limiti, già oggi il PAT e quindi i suoi strumenti conseguenti, quindi i piani di intervento, quindi il secondo, sono già inferiori alla richiesta, al requisito che stabilisce la legge regionale, perché dobbiamo fare questa modifica?

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Perché è prevista per legge. I Comuni devono fare la variante al PAT. Tutti i Comuni del Veneto sono tenuti a fare una variante al Piano di Assetto del territorio che introduca il limite di consumo di suolo, perché questo limite del consumo di suolo, che è stato in prima battuta come detto attribuito con la DGR, ma non è presente all'interno degli strumenti di pianificazione, formalmente; quindi, siccome precedentemente il Piano di Assetto del territorio vigente come tutti gli altri PAT e PATI del Veneto individuavano come limite alla trasformabilità la SAU trasformabile, che è un altro valore che era legato alla legge 11 del 2004, la Regione ha detto: bene con l'introduzione di questa nuova legge tu Comune ti adegui alle nuove previsioni di trasformabilità, proprio perché questo limite non era presente all'interno dello strumento di pianificazione, perché se non ci fosse stato, se non ci fosse questa variante di adeguamento... è vero che questa non tocca il dimensionamento del PAT, cioè i metri cubi che il PAT prevedeva prima restano tali però disciplina chiaramente qual è il limite massimo al suolo che può essere consumato.

Se non fosse stato recepito questo tipo di indicazione nello strumento continuerebbe a valere la SAU trasformabile che abbiamo visto essere di 45 ettari, ma vi dico di più: la disciplina legata alla SAU dice che le lottizzazioni che erano del vecchio Piano regolatore, cioè le aree di espansione che erano già previste ante PAT, quindi nel vecchio PRG non consumano SAU. Quindi in taluni casi può essere che al limite di SAU trasformabile venga aggiunto un ulteriore valore, quindi è destinato ulteriormente a salire.

In questo caso, essendo già di partenza il residuo molto alto, non è neanche stata fatta la verifica su quant'era il residuo delle zone del vecchio PRG, sempre ammesso che ce ne siano, perché tanto non farebbe altro che incrementare questo livello. Ci sono stati dei Comuni invece che si sono trovati con un residuo SAU più basso rispetto al limite assegnato dalla Regione, e quindi hanno dovuto acquisire come limite al consumo di suolo il limite del residuo SAU.

Ecco che questa variante assume un senso anche sotto questo punto di vista, per andare a fare una verifica in tal senso.

CONS. ZERBATO: Sì. Un'altra domanda. Mi è chiara la questione, l'aspetto per quanto ci riguarda, considerando il fatto che siamo già... rientriamo entro quei parametri di fatto noi, come dire, formalizziamo dentro lo strumento del PAT, un'indicazione di legge che ci è necessaria. E per legge dobbiamo fare questa attività anche se siamo già conformi, diciamo così. Ma solo non è richiamata la legge.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Siamo conformi però non abbiamo un limite che ci regoli per il futuro. Cioè oggi...

CONS. ZERBATO: Sì sì sì certo...

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: ... il Comune è conforme chiaramente, però non introducendo questo limite un Comune potrebbe fare una variante al Piano degli Interventi, introdurre delle ulteriori aree, ulteriori rispetto alla pianificazione vigente e, quindi, andare a consumare ulteriore suolo.

CONS. ZERBATO: Ecco una breve... ma io non sono un tecnico su questi argomenti però... normalmente adesso immagino che ci sia la legislazione chiamiamola burocratica che gestisce ciò. Cioè se io ho già il mio Piano che è conforme perché ho stabilito così, anche se non è precisato il limite, non è che questa variante la posso fare nel momento in cui vado a fare un altro tipo e dico: bene a questo punto prendo in carico anche le nuove leggi, che io sono già conforme, non serve che faccia l'adeguamento perché sono già conforme, anche se non ho il limite è precisato. Questo non è possibile!

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Purtroppo la legge dice chiaramente che tutti i Comuni del Veneto si adeguano alle disposizioni della legge attraverso l'approvazione della variante al Piano di Assetto del territorio; fintantoché che non fanno questa attività, come dicevo in precedenza, i Comuni non possono approvare varianti allo strumento urbanistico in questo caso il Piano degli interventi che comportino consumo di suolo. Quindi, di fatto è un limite. Addirittura la legge in sede transitoria riduceva, adesso vado a memoria, del 30... limitava al 30% il limite massimo di dimensionamento occupabile rispetto al PAT. Cioè il PAT ti consente di fare 100 mila metri cubi? Bene, finché non ti adegui ne fai 30 mila. In realtà era fino all'emanazione degli atti di indirizzo alla DGR 668, però aveva introdotto comunque una fase transitoria proprio per far sì che non ci fosse la corsa, ecco, diciamo così, al consumo di suolo prima dell'emanazione del limite da parte della Regione.

CONS. ZERBATO: Okay, grazie intanto. E una domanda di carattere... sulla delibera viene richiamato... viene detto che comunque questa variante al PAT, che è la prima variante al PAT... dico bene? Ho capito bene?... è una variante dove comunque ci sono delle modifiche, degli adeguamenti, delle leggere rettifiche. E corretto?

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Sì, dicevo in precedenza, queste rettifiche sono figlie della seconda variante del Piano degli Interventi, cioè nel 2017 quando è uscita la legge la Regione ha richiesto a tutti i Comuni di compilare una scheda informativa e di individuare, di perimetrare questi ambiti di urbanizzazione consolidata sulla base della pianificazione vigente. Dopodiché la legge dice: Se tu Comune stai facendo una variante al Piano degli Interventi puoi concluderla. Okay! Nel momento in cui ti adegui al Piano di Assetto del Territorio verifichi lo stato della pianificazione, quindi le modifiche che sono state introdotte sono... e comunque se si vanno a confrontare i due shape perché poi questa perimetrazione viene fatta in formato digitale andando a sormontare le due sperimentazioni le modifiche che sono state introdotte sono legate alle modifiche legate alla seconda variante al Piano degli Interventi. E alcune precisazioni legate, per dire, mi viene in mente... in prima battuta erano stati inseriti tutti gli accordi... forse tutti gli accordi art. 6 pubblico-privati anche quelli che insistevano in zona agricola, proprio per riconoscere il fatto che c'era una indicazione di pianificazione su quelle aree.

La Regione ha poi specificato che fa fede la zonizzazione del Piano degli Interventi, quindi pur essendoci un accordo che continua a valere, che continua ad avere la sua efficacia, che fa fede per la perimetrazione degli ambiti è la zonizzazione. Se un intervento anche se soggetto ad accordo ricade in zona agricola non entra all'interno degli ambiti di urbanizzato consolidato.

CONS. ZERBATO: Okay. Quindi il PAT, queste leggere modifiche, rettifiche di questi elaborati fanno riferimento al secondo Piano degli Interventi, quindi il PAT che disciplina, dà le regole per il Piano di Interventi a questo punto invece è il contrario, anziché andare da PAT a Piano degli Interventi va da Piano degli Interventi verso PAT. Ho capito bene?

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Così è l'indicazione che dà la normativa...

CONS. ZERBATO: Quindi le leggere modifiche sono legate...

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Più che altro è... va letta, fate un passo indietro, le previsioni del Piano degli Interventi stanno dentro alle previsioni del PAT. Okay? Quindi non è che in questo caso il Piano degli Interventi vigente può stravolgere il PAT, perché il PAT immaginiamocelo come un quadro, come una cornice di un quadro all'interno del quale viene disegnato il Piano degli Interventi.

Il Piano degli Interventi non può uscire dai limiti definiti dal PAT, quindi giocoforza la fotografia che viene fatta sul Piano degli Interventi sta comunque dentro le previsioni del Piano di Assetto del territorio non è che viene rivoltato il livello della pianificazione. Non so se ...

CONS. ZERBATO: Ma queste leggere modifiche per cosa servono se è così invece, scusi, c'è qualcos'altro ... cioè io non capisco se è qualcos'altro... cioè la modifica che c'è sul PAT è già quella definita sul Piano degli Interventi. Quindi è quella già discussa.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Sì però il PAT è uno strumento di carattere strategico. Il PAT è composto dall'individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata, che sono un'altra cosa, ahimè, rispetto agli ambiti di urbanizzazione consolidata, quindi non facciamo differenze e individua delle potenziali trasformabilità. Quindi delle frecce – okay - individuando delle aree all'interno delle quali poi il Piano degli Interventi potrà andare a definire gli interventi di trasformazione. Quindi, il Piano degli Interventi ad oggi vigente rispecchia le previsioni del Piano di Assetto del territorio. È chiaro che il PAT, essendo uno strumento di carattere strategico individua delle direttrici di sviluppo. Quindi, facciamo un esempio, individua una freccia verso cui si può espandere l'edificazione. Il Piano degli Interventi di questo ambito non definito può realizzarne 100, 200 metri quadri, 500 metri quadri, 1000 metri quadri. Quindi pur restando dentro le previsioni del Piano di Assetto del Territorio il Piano degli Interventi può andare ad apportare delle modifiche; che non vuol dire andare a modificare il PAT, vuol dire andare a modificare il Piano degli Interventi stando dentro i limiti fissati dal PAT.

CONS. ZERBATO: Quindi il PAT in realtà non cambia sulle sue linee strategiche.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Assolutamente.

CONS. ZERBATO: Okay. Bon!

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Tant'è che questa si chiama Tavola 7. Uno dice: e le altre 6? Sono le altre 6 tavole già previste dal Piano.

CONS. ZERBATO: Okay. Perfetto. L'altra domanda che volevo fare, sempre nella delibera viene indicato che non è necessaria la valutazione di incidenza. Allora, al di là del fatto che non so che cos'è ma mi sembrava importante dire... quando dice "non è necessario la Valutazione di Incidenza" mi sembra di capire che c'è qualcosa che ... non so.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Allora ci sono degli interventi che sono disciplinati ovviamente sia a livello comunitario e poi recepiti a livello nazionale e regionale per i quali viene esclusa la redazione di una vera e propria Valutazione di Incidenza Ambientale. Vale a dire interventi che non pregiudicano lo stato dell'ambiente o che comunque come in questo caso non introducono nuove previsioni dimensionali - okay - ci sono tutta una serie di casi che sono citati all'interno della DGR 1400 del 2013 forse... 2013 ricordo bene, ecco, tutta una serie di casi che vengono elencati per i quali non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale. In questo caso, nel caso specifico, oltre alla dichiarazione di non necessità per i motivi detti, è stata allegata anche una relazione, allegata alla dichiarazione di non necessità che comunque illustra lo stato dell'ambiente inteso come situazione della Rete Natura 2000 SIC ZPS e sostanzialmente quali sono i contenuti della variante. Ma in pratica cosa si dice? Essendo questa una variante che non introduce nuove previsioni fa una fotografia dello stato della pianificazione attuale, e anzi limita di fatto la possibile trasformabilità perché abbiamo visto viene introdotto un limite fisico alla trasformabilità, in questo caso si escludono, per l'applicazione degli effetti di questa variante, incidenze su questi siti.

CONS. ZERBATO: Okay. Grazie.

SINDACO: Prego Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: Allora capito come si è arrivati diciamo alla variazione che stiamo facendo. Domando: siamo arrivati a 26 ettari – okay - per tutto quello che ci ha spiegato, era possibile che noi indicavano meno di 26? Punto di domanda.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Allora come volontà no, come fatalità sì. Le dico, nel senso che come dicevo in precedenza se il limite SAU fosse stato minore rispetto a quei 26 ettari, sarebbe stato applicato il limite minore. Ma non c'è in questo caso una scelta discrezionale. I numeri che vengono fuori sono legati esclusivamente alla presa d'atto dello stato di

fatto. Non c'è la possibilità di poter modificare di propria volontà questo limite, almeno per quanto concerne l'individuazione dal punto di vista matematico. Dopodiché se l'Amministrazione Comunale dice: invece di consumare 26 ettari ne voglio consumare zero, ne voglio consumare 5, ne voglio consumare 10, può imporsi anche un limite minore, però chiaramente questo cosa comporta? In questo caso comporta andare a mettere mano alle previsioni già presenti nel Piano degli Interventi, perché allora a questo punto il Piano degli Interventi sarebbe in contrasto con le previsioni e, quindi, giocoforza alcune delle lottizzazioni individuate delle aree già previste di trasformazione dovrebbero essere stralciate.

Quindi la risposta in realtà è: si avrebbe potuto anche individuare un limite minore di sua iniziativa ma questo poi... dopo, insomma, non è detto... questo è un limite massimo, io dico sempre non è detto che l'Amministrazione... in questo caso risulta difficile, però non è detto che l'Amministrazione decida di utilizzarne di meno.

SINDACO: Ecco vorrei ricordare questo, quando è stata fatta la stesura del PAT l'Amministrazione Comunale aveva già rinunciato a opportunità di sviluppo, come viene anche espresso molto spesso col termine cementificazione. Quindi avevamo già ridotto ulteriormente quelle che erano... dallo strumento urbanistico, per voi... la storia voglio dire ci dice che c'erano due strumenti che sono stati valutati. E quindi noi li abbiamo ridotti già ulteriormente ci eravamo... siamo anche lieti di vedere oggi che quelle previsioni o quei valori che erano stati messi in campo oggi sono consoni, conformi, rientrano anche in una... oltre alla pianificazione che fa il Comune di San Biagio di Callalta, ma rientrano anche con tutta una serie di controlli che vanno a dare delle indicazioni su quello che può essere un consumo di suolo. Non ci troviamo nelle condizioni di Comuni che hanno dovuto proprio fare delle scelte, allora sì quelle sono discrezionali di dire devo rivedere tutto quello che ho fatto prima. Quindi, siamo in linea con tutta una serie di aspetti normativi che anche altri Enti ci stanno mettendo in evidenza.

CONS. CATTO: Posso?

SINDACO: Prego Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Volevo chiedere un paio di cose. Allora se ho capito bene questa tavola 7 che individua... evidenziati in blu, questi ambiti serve esclusivamente come strumento di lavoro per capire gli interventi che verranno in futuro fatti nel territorio, e quelli che cadono in zona antropizzata, in zona... cioè in zone già consumate come...

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Se di fatto consumano o meno il limite che è stato definito... sì ...

CONS. CATTO: E quindi queste perimetrazioni non vanno a modificare in nessuna maniera quelle che sono le previsioni del Piano, se è in zona A, B...

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: E' una fotografia della zonizzazione dell'attuale Piano degli Interventi. Se una zona è zona A ricade dentro, se è una zona C1... per intenderci se sono zone edificabili a intervento diretto, quindi presentazione del permesso di costruire, si tratta di aree di limitata entità lotti liberi o poco più, quelle rientrano all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata. Restano fuori tutte quelle aree soggette a strumento urbanistico attuativo non approvato.

CONS. CATTO: Non approvato. E dopo un'altra cosa volevo chiedere. Questa variante del Piano è propedeutica, bisogna approvarla perché è propedeutica per una eventuale ulteriore variante, per le prossime varianti al Piano degli Interventi?

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Se il Comune non si adotta... non si dota, scusate, no non si adotta... non si dota della presente variante non può operare varianti al Piano degli Interventi che comportino consumo di suolo; quindi non può prevedere nuove aree trasformabili.

CONS. CATTO: Questo glielo chiedo perché l'altro giorno sulla stampa ho letto un articolo che il Sindaco diceva che noi possiamo far insediare insediamenti... se non ho capito male... insediamenti tipo quello di Roncade... Non lo so. Stavo chiedendo se c'era l'idea di fare qualcosa del genere.

SINDACO: Quello di Roncade sta parlando... fa riferimento ad Amazon, è uno sportello unico, sono fuori; gli sportelli unici sono fuori da queste normative. Quanto meno c'è tutta una discussione in merito ma è sportello unico quello che stanno realizzando a Roncade.

CONS. CATTO: Volevo dire un'altra cosa poi fare una dichiarazione di voto. Intanto ringrazio i tecnici perché hanno fatto veramente una spiegazione...

SINDACO: Scusate, permetta Consigliere Catto, la discussione è terminata. Quindi procediamo con le dichiarazioni di voto. Quindi prego Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Sì volevo dire che una variante... al di là della variante stessa ma un argomento così importante io mi sarei aspettato una Commissione Urbanistica dove discutere... dove discutere di questa variante in maniera tale che così poteva essere poi più... come ha sentito anche il Consigliere Zerbato ha fatto delle domande di spiegazione, perché... Cioè non capisco perché non è stata fatta la Commissione. Ho capito che la Commissione dev'essere fatta per legge ma credo che fosse importante discutere di questa cosa. Però evidentemente... Evidentemente voi ritenete che non sia importante. Al di là di questo io esprimo per il Gruppo Catto il parere favorevole al punto 3 dell'ordine del giorno.

SINDACO: Prego Consigliere Pillon.

CONS. PILLON: Grazie. Allora noi condividiamo gli intenti nell'ottica di tutela e conservazione ambientale. Siamo anche consapevoli che questo recepimento sia un tassello importante nella direzione proprio del riuso e della riqualificazione dell'esistente, della preservazione dell'uso del suolo, con la speranza che questo numero si riduca progressivamente nel tempo. Ci sono zone del nostro territorio che hanno comunque consumato suolo e in maniera anche poco organica. Non abbiamo un centro abitato e la campagna ma un *continuum* tra paesi con delle case un po' sparse ovunque. Visto e considerato che questo è un limite discrezionale votiamo favorevolmente al recepimento della legge regionale 14 del 2017 con la proposta che nel futuro venga convocata opportuna Commissione per valutare la riduzione del consumo di suolo incentivando alla ristrutturazione piuttosto che alla cementificazione. Grazie.

SINDACO: Prego Consigliere Moretto.

CONS. MORETTO: Il lavoro svolto dal tecnico, Arch. Michele Saccon, è sicuramente un lavoro egregio. Mira per l'appunto alle richieste che sono state avanzate anche dai colleghi dell'opposizione. È interesse di tutti avere uno sviluppo ordinato con il minor consumo di suolo. Purtroppo la situazione preesistente, come il Consigliere Pillon ha fatto notare, pone dei limiti a un qualcosa di razionale che potesse essere fatto magari con più semplicità e in modo più organico. Il nostro voto sarà sicuramente favorevole.

Mi permetto di ricordare che questo lavoro del Dottor Saccon segue il lavoro del suo predecessore, sempre di cognome Saccon anche lui, Leopoldo, recentemente scomparso che abbiamo ricordato; un mio pensiero va anche a lui da me e da parte di tutto il mio gruppo. Il nostro voto sarà favorevole.

SINDACO: Grazie Consiglieri. Quindi procediamo con il voto del punto 3: Piano di assetto del territorio adozione variante n. 1 ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 14 del 24.06.2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio.

Posso ringraziare... ringrazio il Responsabile dell'Ufficio urbanistica e l'Arch. Saccon per la disponibilità e la presenza di essere stati qua. Grazie.

DOTT. SACCON – PIANIFICATORE TERRITORIALE: Ringrazio per l'attenzione. Buonasera.

GEOM. FLORIO – RESPONSABILE UFFICIO: Buonasera a tutti.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 15 del 08-04-2021

OGGETTO : PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO ADOZIONE VARIANTE N. 1 AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14 DEL 06/06/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO".

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 8 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 01-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Cappelletto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 482

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio on-line il giorno 13-04-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta esecutiva il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi